



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo


cap. 64010 – c.so Mazzini, n.34 – tel. 0861/918321 – fax 0861/918324

codice fiscale e partita IVA 00467160677

email: sindaco@comuncivitelladeltronto.it

mail pec: segreteria@pec.comuncivitelladeltronto.it

UFFICIO DEL SINDACO



PROTOCOLLO N. 476 DEL 19 GENNAIO 2022

ORDINANZA N. 6 del 19 GENNAIO 2022

OGGETTO: Sospensione per 10 giorni dell'attività educative del Nido Comunale di Civitella del Tronto.

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto Comunale

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed in particolare l'art. 7;
- la Legge 23 dicembre 1978, n.833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" ed in particolare gli art. 13 e 32;
- il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n.59, ed in particolare l'art. 117;
- l'articolo 50, comma 5, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n 267, che demanda al Sindaco l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti, nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;
- l'articolo 54, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 200, n. 267, che attribuisce al sindaco, quale ufficiale del Governo, la possibilità di adottare con atto motivato provvedimenti, anche contingibili nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità pubblica, nonché il successivo comma 4 bis che specifica che i provvedimenti adottati concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Covid-19);
- il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n 221, recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n.229, recante "Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria";

- il Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”;
- la Circolare del Ministero della Salute 60136 del 30 dicembre 2021 recante “Aggiornamento misure di quarantena e isolamento variante VOC SARS-CoV-2 Omicron”;
- La Circolare dei Ministeri della Salute e dell'Istruzione n. 1 dell'8 gennaio 2022 recante: “nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”;

VISTO che a seguito di tampone antigenico è risultata positivo un utente dell'asilo nido comunale;

RAVVISATA la necessità di sospendere temporaneamente, per 10 giorni, la frequenza delle attività dell'asilo nido comunale, come previsto dalla succitata Circolare dei Ministeri della Salute e dell'Istruzione n.1 dell'8 gennaio 2022;

DATO ATTO che ai sensi degli art 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sussistono ragioni di impedimento alla preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire per le particolari esigenze di celerità del procedimento;

RITENUTA altresì la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di ordinanza contingibile per la straordinarietà che delinea la situazione ed urgente per la necessità nel caso di specie di dare immediata tutela all'interesse della salute dei cittadini;

DATO ATTO della propria competenza ad assumere atti a tutela della salute pubblica in ossequio alle vigenti leggi in materia;

CONSIDERATO che ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 sussistono ragioni di impedimento alla preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire per le particolari esigenze di celerità del provvedimento stesso;

VISTI:

- l'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenza in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;
- l'art. 32 della Costituzione;
- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa;

la sospensione per 10 giorni della frequenza della attività dell'Asilo Nido Comunale con decorrenza dal 19 gennaio 2022.

DISPONE

- la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Civitella del Tronto;
- la trasmissione di copia della presente ordinanza per gli adempimenti di competenza:
- A S.E il Prefetto di Teramo;
- Al Direttore Generale della ASL di Teramo;
- Alla Stazione Carabinieri di Civitella del Tronto;
- Alla Polizia Locale del Comune di Civitella del Tronto;
- Al responsabile dell'Area Amministrativa-Servizi Sociali;
- Al Presidente della Leonardo Società Cooperativa Sociale;

AVVERTE CHE

- Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21-bis della L. 7/08/1990, n. 241, con pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Civitella del Tronto.
- Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Aquila nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 29 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto legislativo 2 luglio 2020, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n 1199;
- che in caso di inadempienza alla presente Ordinanza si procederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria secondo il disposto dell'art. 650 del Codice Penale.

Dalla residenza municipale, 19 gennaio 2022



